



COMUNE DI SANTA LUCE

PROVINCIA DI PISA

PIAZZA RIMEMBRANZA, 13/A - 56040 SANTA LUCE

C o p i a

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 30 del 17.04.2009	OGGETTO:	Disciplina dei limiti, criteri e modalita' per l'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza: integrazione e modifica del regolamento di organizzazione sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi a seguito della Delibera n. 122/2008 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
---	-----------------	--

L'anno duemilanove il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 20.30 nella solita sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale .
All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
PENNESI FEDERICO	Sindaco	X	
MORELLI FRANCESCO	Assessore	X	
PENNESI CRISTIANO	Assessore	X	
LADURINI PATRIZIA	Assessore	X	

Assume la Presidenza il Sindaco Arch. Federico Pennesi

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.



COMUNE DI SANTA LUCE

P.zza Rimembranza n°19 – 56040 SANTA LUCE – PISA

OGGETTO: DISCIPLINA DEI LIMITI, CRITERI E MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA: INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI A SEGUITO DELLA DELIBERA N. 122/2008 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» all'articolo 46, rubricato «Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione», reca modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni;
- che l'articolo 7, comma 6, del dlgs n. 165/2001, modificato dall'articolo 46, comma 1, del D.L. n. 112/2008 (convertito con legge n. 113/2008), prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- che l'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, sostituito integralmente dall'articolo 46, comma 2, del dl n. 112/2008, prevede che gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO

- che il Comune ha adottato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 08 marzo 2008, esecutiva come per legge, ad integrazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e

dei Servizi del Comune, la disciplina per il conferimento degli incarichi esterni all'Amministrazione Comunale;

- che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 21.10.2008, esecutiva come per legge, veniva integrato e parzialmente modificato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune, relativamente alla disciplina per il conferimento degli incarichi esterni all'Amministrazione Comunale, in ottemperanza al D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 122/2008, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana riguardo alla parte del Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici riguardante la disciplina degli incarichi esterni del Comune di Santa Luce risultava che lo stesso è sostanzialmente rispettoso della normativa, pur con la formulazione delle seguenti principali osservazioni:

- Accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane proprie: Risulta necessaria la disciplina regolamentare che preveda la verifica da parte dell'ente della congruenza del ricorso a soggetti esterni rispetto al fabbisogno dell'amministrazione come individuato nei documenti di programmazione di cui all'art. 39 della legge 449/97, nonché la verifica dell'oggettiva impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio. Pur sussistendo la disciplina in argomento, appare non conforme alla normativa in materia la parte del Regolamento che prevede la facoltà di conferire un incarico a soggetto esterno in caso di indisponibilità relativa che impedisca l'utilizzo di personale interno all'ente.
- Eventuali fattispecie di esclusione dal ricorso alle procedure comparative:
Le regole generali prevedono che gli enti, nell'avvalersi di soggetti esterni adottino, apposite procedure comparative per la scelta dei medesimi nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 7 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo. Pertanto le ipotesi di deroga contenute nel regolamento contrastano con i principi generali stabiliti dalla legge.
- Modifiche a seguito dell'emanazione del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008: Sussiste la necessità di conformare le norme Regolamentari alle novità introdotte dalla legge 133/2008 analiticamente esposte nell'ambito della deliberazione che approva l'esito dell'istruttoria.

RITENUTO opportuno, alla luce dei rilievi effettuati dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana Corte, con deliberazione n. 122/2008, intervenire ad apportare le opportune integrazioni e modificazioni al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Santa Luce, in relazione alla disciplina del conferimento degli incarichi esterni all'Amministrazione, così come previsto nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 89, commi 3 e 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, quale risulta sulla base delle precedenti deliberazioni GM n. 67 del 01.12.98, n. 49 del 27.11.99, n. 31 del 14.04.2000, n. 70 del 18.07.2003, n. 111 del 9.12.2003 e n. 24 del 28.03.2006, n. 32 del 08.03.2008, n. 111 del 21.10.2008, esecutive a termini di legge;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L non necessita del parere favorevole di regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 133/08;

DELIBERA

1. di approvare, ad integrazione e parziale modifica del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune, la disciplina per il conferimento degli incarichi esterni all'Amministrazione Comunale, in ottemperanza alla richiamata con deliberazione n. 122/2008, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. A);
2. di dare atto che il Responsabile dell'Area 2, sig.ra Graziana Tani, è incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente deliberazione;
3. di trasmettere in elenco le presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1^ comma dell' art, 125 del D.lgs 18 Agosto 2000 “ Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali”.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime palesemente resa

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000 “ Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali”.

Allegato "A"

II Parte Speciale

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA.

Articolo 1

Oggetto, finalità e ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti esterni all'Ente.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per "incarichi di studio" gli incarichi consistenti nello svolgimento di un'attività di studio che si concluda con la consegna di una relazione scritta finale nella quale vengano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b. per "incarichi di ricerca", gli incarichi nei quali lo svolgimento dell'attività presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
 - c. per "incarichi di consulenza" gli incarichi consistenti nella richiesta di pareri ad esperti;
 - d. per "collaboratori" i soggetti esterni all'amministrazione, ai quali la stessa conferisce incarichi specifici;
 - e. per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione ad alto contenuto professionale che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Il presente regolamento non si applica:
 - agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;
 - agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - agli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi disciplinati dal D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;
 - alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica.

Articolo 2

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Il Comune, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, ed al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalità esistenti nell'organico interno, può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, che abbiano maturato un'appropriata esperienza professionale.
2. Gli incarichi possono essere conferiti per l'esecuzione di prestazioni temporanee e altamente qualificate in relazione alle attività istituzionali del Comune o previste negli atti consiliari di programmazione generale, per esigenze cui il Comune non può far fronte con personale in servizio.

3. L'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente deve essere verificata attraverso una reale ricognizione delle professionalità esistenti.
4. Il limite massimo di spesa, che il Comune può effettuare annualmente per gli incarichi oggetto del presente Regolamento, è fissato nel bilancio di previsione.

Articolo 3

Competenza per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai Responsabili di Area, che intendono avvalersene. Essi possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio comunale.
2. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile di Area, che ha stipulato i contratti.

Articolo 4

Presupposti per l'attivazione degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza

1. L'Amministrazione al fine di conferire incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, deve verificare, in fase istruttoria, la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - l'oggetto della prestazione deve essere relativo ad attività istituzionali del Comune o ad obiettivi e progetti specifici e determinati, previsti negli atti consiliari di programmazione generale;
 - preliminarmente, deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione;
 - l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
 - vi deve essere proporzione tra i compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dall'Amministrazione;
 - devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso dell'incarico.
2. Il conferimento degli incarichi può avvenire esclusivamente nei confronti di esperti, i quali dovranno:
 - a. essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Oltre al titolo di studio, può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - b. essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione di un impiego pubblico;
 - c. non essere dipendenti del Comune di Santa Luce, neppure a tempo parziale.

Articolo 5

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di evidenza pubblica, con comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni, della proposta economica e dell'eventuale successivo colloquio dei partecipanti alla selezione. In particolare il criterio della proposta

economica viene utilizzato nel caso in cui si tratti di scegliere un libero professionista iscritto ad un albo o nel caso in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.

2. Il Responsabile di Area interessato all'affidamento dell'incarico, predisporre un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 - a. i contenuti dell'incarico e/o della collaborazione richiesti;
 - b. i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione, i quali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;
 - c. il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui deve essere presentata la domanda di partecipazione, corredata del relativo *curriculum* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - d. l'indicazione dell'eventuale colloquio;
 - e. i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (*curriculum*, proposta economica ed eventuale colloquio).
3. Il Comune può istituire, previa pubblicazione di apposito avviso nelle forme di cui al precedente comma 2, una o più liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività, cui ricorrere per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

Articolo 6

Modalità e criteri per la individuazione dell'incaricato mediante procedure comparative

1. Il Responsabile di Area interessato effettua la valutazione avvalendosi, ove ritenuto utile ed opportuno, di apposita commissione tecnica interna, nominata e presieduta dallo stesso e da due membri esperti in materia, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La valutazione è effettuata comparando i titoli e ove previsto nell'avviso la proposta economica e l'eventuale colloquio, secondo i criteri indicati nell'avviso stesso. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: titoli culturali e professionali, esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati, in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare, come da *curriculum vitae*.
3. Ai fini della graduatoria finale, a ciascun elemento oggetto di comparazione (titoli, proposta economica ed eventuale colloquio) va attribuito un punteggio da 1 a 10 punti. La selezione si intende superata da coloro che abbiano raggiunto, con riferimento a ciascun elemento oggetto di comparazione un punteggio di almeno 6/10.
4. A seguito della valutazione comparativa, viene predisposta la graduatoria finale di merito, che viene approvata con provvedimento del Responsabile di Area competente.
5. I candidati risultati collocati utilmente in graduatoria sono invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Articolo 7

Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile di Area competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale.

2. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Articolo 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile di Area competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento.
2. Il Responsabile di Area competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non soddisfacenti, il Responsabile di Area può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 9

Pubblicizzazione degli incarichi

1. I contratti relativi agli incarichi esterni di cui al presente Regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico, della durata e del relativo compenso sul sito web istituzionale del Comune.
2. E' fatto obbligo al Responsabile di Area preposto di provvedere alla pubblicazione di cui al comma precedente. Tale pubblicazione costituisce condizione di efficacia dell'incarico affidato e motivo di eventuale responsabilità amministrativa del Responsabile di Area inadempiente.

Articolo 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale e coordinata e continuativa.



COMUNE DI SANTA LUCE

PROVINCIA DI PISA

PIAZZA RIMEMBRANZA, 19- 56040 SANTA LUCE

OGGETTO: DISCIPLINA DEI LIMITI, CRITERI E MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA: INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI A SEGUITO DELLA DELIBERA N. 122/2008 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" i seguenti pareri:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Ufficio Personale

PARERE FAVOREVOLE

Lì, 06.04.2009

F.to Graziana Tani

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

(F.to PENNESI Dott. Arch. Federico)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to DI PIETRO Dott.ssa Daniela)

E' copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Santa Luce, lì 28.04.2009

**Il Segretario Comunale
Di Pietro Dott.ssa Daniela**

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 28.04.2009 al 12.05.2009

Reg. Pubbl. N.30 del 28.04.2009

- è divenuta esecutiva:

ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000 il _____

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 il ____17.04.2009____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa Daniela Di Pietro)